

Interessi di mora e usura: questioni irrisolte e ricerca di equilibri.

di *Giuseppe Centamore*

Sommario: 1. *Mala quia prohibita*: il difficile equilibrio nelle opzioni di politica criminale. – 2. Interessi moratori e usura. – 3. Il problema della funzione degli interessi moratori. – 4. La questione del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi. – 5. La dimensione “sovranaazionale” del tema: una disciplina anti-usura a livello europeo? – 6. La questione al “banco di prova” dell’offensività. – 7. Riflessioni conclusive.

1. *Mala quia prohibita*: il difficile equilibrio nelle opzioni della politica criminale

Non ha certamente bisogno di presentazioni: collocata dal legislatore fra i delitti contro il patrimonio (mediante frode), l’usura (art. 644 c.p.)¹ integra una delle forme

¹ Senza pretesa di esaustività, in ambito penalistico si vedano, fra i numerosi contributi in materia di usura, quelli di: ACQUAROLI, *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di VIGANÒ-PIERGALLINI, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da PALAZZO- PALIERO, Torino, 2011; BELLACOSA, *Usura impropria*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1994; BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 774; ID., *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvizione di incapace e nell’usura*, Torino, 2010, 34, 120; AMMIRATI, *Il delitto di usura: credito e sistema bancario: L. 7 marzo 1996 n. 108*, Padova, 1997; BONORA, *L’usura*, Padova, 2007, 82; BORSARI, *Il delitto di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 33; BOIDO, *Usura e diritto penale. La «meritevolezza» della pena nell’attuale momento storico*, Padova, 2010, 400 ss.; CARACCIOLI, *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario ed interfinanziario*, in *Il fenomeno dell’usura e dell’intermediazione finanziaria e bancaria*, a cura di P. De Felice, Bari, 1997, 47; CUGINI, *La valutazione del carattere usurario del tasso di interesse praticato dagli istituti di credito*, in *Cass. Pen.*, 2010, 4140; FADALTI, *Il delitto di usura è incostituzionale?*, in *Riv. pen.*, 2005, 4; DI LANDRO, *La Cassazione penale include la commissione di massimo scoperto nel tasso d’interesse usurario: la l. 2/09, le questioni intertemporali e un’inedita ricostruzione dell’elemento soggettivo*, in *Foro it.*, fasc. 7-8, 2010, II, 390; FERRO-LUZZI, *Ci risiamo (a proposito dell’usura e della commissione di massimo scoperto)*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 685; FIADINO, *Irretroattività ed istantaneità del nuovo reato di usura nell’ultima giurisprudenza*, in *Indice pen.*, 1999, 362 ss.; FIORELLA, *Appunti sulla struttura del delitto di usura*, 233; GARGANI, *Usura semplice e usura qualificata: osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla luce del paradigma carrariano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 80; GRINDATTO, *Sul computo della commissione di massimo scoperto nella determinazione del tasso usurario*, in *Giur. it.*, 2010, 2410; INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 126 ss.; MAGRO, *Il divieto di usura e i doveri di solidarietà umana*, in *Archivio Penale*, 1997, 3, 283; MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale – parte speciale*, diretto da Marinucci-Dolcini, Padova 2007, 44; MANNA, *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale «interventista» versus diritto penale «neo- liberista»?*, in

di illecito più virulente², oltre che più gravi, della predetta categoria. Probabilmente, il delitto in parola rappresenta un'esemplare affermazione della c.d. «giustizia contrattuale»³: valore immanente in tutto il sistema contrattuale di fonte

Mercato del credito e usura, a cura di Macario- Manna, Milano, 2002, 265 ss.; ID., *Usura (la legge sui tassi)*, voce, in *Digesto pen.*, Agg. 2004, Torino, 837; MICHELETTI, in *La giustizia penale parte II*, 2012, 129; MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto d'usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. pen.*, 1998, 2203; ID., *Usura e permanenza: a proposito del termine di prescrizione*, in *Cass. pen.*, 2000, 547; MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv.trim.dir.pen.ec.*, 1997, 696; MUCCIARELLI, *Commento alla L. 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Legisl. Pen.*, 1993, 514 ss.; PICA, *Usura (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 2002, 1144; MUSCATIELLO, *Dalla parola data alla parola scritta: l'usura tra presunzione, finzioni, metafore*, in *Riv.it.dir.pen.ec.*, 2003, 179; PLANTAMURA, *Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito?*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2003, 798; RAMPIONI, *La fattispecie di usura presunta nel crogiuolo della pratica applicativa. Il "nodo" della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici*, in *Cassazione penale*, 2012, 385; S. DI BENEDETTO, *Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione dei interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. 108 del 1996*, in *Banca e borsa*, 1998, II, 552; SPINA, *L'Usura*, Padova, 2008, 67; VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Milano, 1970, 235 ss.; PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997; PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium iuris*, 1996, 771; RONCO, ROMANO, *Codice penale commentato*, Torino, 2012; SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura. Analisi della fattispecie base e difficoltà applicative*, in *Cass. Pen.*, 1997; VITARELLI, *Rilievo penale dell'usura e successione di leggi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 787; ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in *Mercato del credito e usura*, a cura di F. Macario-A. Manna, 349.

² Non contemplata dal Codice Zanardelli ed introdotta dal Codice Rocco (con una forbice sanzionatoria decisamente più tenue rispetto a quella attuale), l'usura è stata oggetto di profonda rivisitazione con la L. 7 marzo 1996, n. 108, che ha comportato – come noto – la riscrittura dell'art. 644 c.p. Riguardo all'originaria formulazione, va messa in evidenza l'assenza di parametri mediante i quali accertare l'usurarietà dell'interesse. Sul punto, v. *Relazione ministeriale sul progetto del codice penale*, II, p. 467, per cui non è possibile fissare una soglia oltre la quale gli interessi vanno considerati sempre usurari, in forza della eterogeneità degli elementi da cui dipende il configurarsi del delitto di usura. Donde la svolta effettuata con la suindicata L. n. 108 del 1996, al contrario imperniata – pur senza obliterare del tutto – sui tassi soglia. L'inasprimento del rigore punitivo è oggi ricollegabile ai forti squilibri del mercato del credito che tale reato comporta, oltre che alle relazioni esistenti tra le pratiche usuarie ed il crimine organizzato. Quest'ultimo reinveste il provento usurario in attività illecite, giungendo ad acquistare quote societarie o strutture immobiliari delle stesse imprese che abbiano ricevuto il finanziamento (così sedimentando il proprio "dominio" economico). Per una ricostruzione sotto il profilo storico della genesi della criminalizzazione del fenomeno in commento, v. esemplificativamente BELLINI, *Usura tra morale e ius positum*, in *Riv. Pen.*, 1992, 624; CERVENCA, voce *Usura*; a) *Diritto romano*, in *Enc. Dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, 1125; GALLO E., *L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 300; LA PORTA, *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Milano, 1963; SANTARELLI, *Sei lezioni sull'usura*, Pisa, 1995, 13.

³ Sul concetto di giustizia contrattuale, v. esemplificativamente R. SACCO, *Giustizia contrattuale*, in *Dig. it., disc. priv.*, sez. civ., agg. VII, Torino, 2012, pp. 536 e ss. Osserva

legale, essa postula l'esigenza di un (sia pur minimo) equilibrio economico in seno ai rapporti negoziali.

In un certo senso (se si vuole): l'usura è posta a presidio dell'equità degli scambi contrattuali.

Anzi, si potrebbe forse dire che, attraverso la punizione di tale agire criminoso, il legislatore va oltre quel tradizionale ed intrinseco limite insito nella materia contrattuale, la quale – come noto – si arresta ad una giustizia «commutativa»⁴; vi si potrebbe addirittura leggere un anelito alla composizione di spinose problematiche sociali (si pensi all'indigenza delle classi più povere ed alla carenza di risorse finanziarie, peraltro considerevolmente acuite dalla crisi economica), aventi l'effetto – come si intuisce – di precludere o limitare sensibilmente l'accesso al credito da parte di soggetti economicamente deboli⁵.

I tratti fisiologici in discorso fanno dunque emergere oggi l'impropria collocazione codicistica del delitto in parola: benché posta tra i delitti contro il patrimonio, essa protegge il regolare ed affidabile andamento del credito, unitamente alla libertà di autodeterminazione dei contraenti.

l'Autore che la «giustizia» può trovarsi a confliggere con diversi valori: si pensi all'efficienza del mercato od alla conservazione dei rapporti delle contrattuali; o, ancora, alla protezione di determinati operatori economici. E la stessa giustizia (contrattuale) può essere (in una certa misura) sacrificata dal legislatore, ove si tratti di compendiare interessi degni di maggior tutela o, comunque, bisognosi di maggiore protezione.

⁴La “giustizia commutativa” esige infatti un equilibrio di fondo fra gli interessi dei contraenti, potendosi quindi apprezzare sia in termini di equivalenza tra il valore delle rispettive prestazioni contrattuali, sia in termini di contenuto del regolamento negoziale e delle relative clausole. Nondimeno, il predetto valore costituisce più una direttrice ideale o, se si vuole, un paradigma verso cui tendere (benché non manchino istituti nel codice civile a ciò marcatamente improntati: si veda, in tal senso, la disciplina della rescissione del contratto, purtuttavia soggetta a rigorose limitazioni). Non è infatti al contratto o, per meglio dire, ai privati che interagiscono nelle dinamiche negoziali che può essere richiesto lo “sforzo” di essere lo strumento di composizione di problematiche sociali quali l'equa distribuzione delle risorse economiche o, addirittura, lo stato di debolezza economica di certe classi. Tali dilemmi esigono – si è giustamente sottolineato: G. D'AMICO, *Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici*, in *Europa e Diritto Privato*, 2019, pagg. 1 e ss. – una risposta diretta da parte del legislatore, mediante strumenti di intervento che si coordinino efficacemente con la necessaria libertà che deve pur sempre essere garantita agli attori economici.

⁵In questo specifico senso, v. MAGRO, *Riflessioni penalistiche in tema di usura bancaria*, in www.penalecontemporaneo.it, 2017, la quale puntualmente osserva che “la fattispecie si posiziona più esattamente nel fuoco della tutela della *correttezza ed integrità del mercato del credito*, in modo da coniugare gli interessi dei consumatori da regolamentazioni vessatorie e squilibrate con quelli del libero mercato. Non può certo negarsi che intermediari finanziari e operatori bancari vantino una innegabile posizione di preminenza di potere contrattuale e di mercato che si riverbera nella imposizione unilaterale di condizioni contrattuali sfavorevoli che finiscono per danneggiare il mercato del credito, e non solo il singolo cliente. L'usura mette in pericolo gli equilibri dell'economia di mercato, minaccia la regolarità dei cicli produttivi, presentandosi come una combinazione di potere economico e politico sul territorio a scapito della massa dei consumatori-risparmiatori”. Volendo, v. anche RIZZO, *Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca Borsa e Titoli di credito*, 2018, pp. 359 e ss.

Connotati di fondo che paiono giustificare la riconduzione dell'usura entro il novero dei *mala quia prohibita* (e non già fra i *mala in se*)⁶, essendo la scelta legislativa favorevole alla punizione dell'usura fortemente legata al contesto storico, sociale e culturale di riferimento⁷.

Se ciò è vero, si coglie nitidamente la difficoltà insita sia nella tutela degli interessi coinvolti dal reato in commento, sia nel tentativo di composizione del conflitto fra istanze di segno opposto: tentativo di composizione che – come si cercherà di illustrare nel prosieguo – prevede la costante ricerca di una razionale coesistenza (all'interno di un mercato concorrenziale, tendenzialmente improntato al liberismo economico) della libertà dei contraenti e dell'equità degli scambi contrattuali.

2. Interessi moratori e usura.

Su tale sfondo, matura il problema – irrisolto – della rilevanza “usuraria” degli interessi di mora. Con maggior impegno di chiarezza: si fa riferimento alla questione relativa alla computabilità di detti importi nel costo effettivo del credito complessivamente dovuto dal debitore (la cui determinazione – come noto – è diretta a verificare lo sfioramento del tasso soglia e la conseguente configurazione del reato di usura).

Sul piano nozionistico, gli interessi moratori sono un'entità ben distinta dagli interessi corrispettivi: in via di principio, infatti, i primi compongono un risarcimento forfettario (dovuto *ex lege* o per via pattizia) dovuto a fronte di un accadimento eventuale (inadempimento)⁸ e vanno corrisposti anche se il creditore non prova di aver subito un danno (art. 1224 c.c.)⁹; i secondi, invece, costituiscono una

⁶ Va tuttavia fatta menzione della risalente tesi, espressa dall'illustre Maestro F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, 1904, pp. 561 e ss., che concepiva il reato in parola come aggressione del bene giuridico della proprietà ed, in quanto tale, come delitto “naturale”. Pur nell'ineccepibile rigore delle sue premesse, la tesi pare sconfessata dall'attuale connotazione dell'usura la quale, a dispetto della collocazione codicistica (fra i delitti contro il patrimonio), risulta posta a presidio di interessi quali la libertà degli scambi e l'equilibrio delle prestazioni contrattuali: in sostanza, essa è il frutto di una precisa opzione punitiva del legislatore, che si traduce in un “interventismo” nel campo economico del diritto penale.

⁷ L'imperante liberismo economico, esaltante la libertà dei contraenti nel determinare i tassi di interesse, unitamente all'anticlericalismo fanno sì che l'usura non sia prevista né all'interno del codice sardo-piemontese del 1859, né in seno al codice Zanardelli del 1889. Al contrario, l'impronta fortemente “etica” dello Stato fascista costituisce la base per la reintroduzione. L'influenza del contesto socio-culturale di riferimento, rispetto alla punizione dell'usura, è apprezzabile anche a livello comparatistico: così, nei sistemi anglosassoni, l'approffittamento dello stato di debolezza economica di uno dei contraenti riceve protezione solo sul versante civilistico, a meno che non si inseriscano modalità (violenza o minaccia) di condotta che assumano un carattere estorsivo; il codice penale spagnolo (del 1995), parimenti di stampo liberista, non prevede il reato in parola, predisponendo una tutela unicamente civilistica.

⁸ M. CARLEO, *Note in tema di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e decorrenza degli interessi moratori*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 1997, pp. 654 e ss.

⁹ Non si intende chiaramente dire che non è ammesso il risarcimento del maggior danno che il creditore abbia per ipotesi sofferto per effetto dell'inadempimento o del ritardo del

remunerazione per colui che ha erogato il capitale o, se si vuole, rappresentano il frutto civile prodotto dal denaro di cui il debitore abbia la disponibilità per il tempo contrattualmente stabilito.

Diversamente dagli interessi corrispettivi quindi, il cui presupposto si rintraccia nella esigibilità dell'importo sul quale maturano¹⁰, gli interessi di mora compongono il versante risarcitorio – di un danno la cui esistenza è presunta dalla legge – che ha come presupposto la mora del debitore¹¹.

Concettualmente, pertanto, l'esistenza di tale peculiare tipologia di interessi si giustificerebbe alla luce dell'aspetto appena segnalato (funzione di ristoro) il quale, al contempo, ne consentirebbe un inquadramento autonomo rispetto alla "controparte" corrispettiva.

Le appena tracciate premesse sono alla base di questioni teoriche e pratiche alquanto spinose: dalla rilevanza degli interessi moratori ai fini della determinazione del c.d. TAEG (tasso annuale effettivo globale)¹², alla cumulabilità degli stessi con gli interessi corrispettivi in sede di calcolo (aspetti che verranno scandagliati a breve).

Questioni che giocano un ruolo preminente in seno al delitto di usura ed, in particolare, per quella peculiare forma di usura c.d. oggettiva, la cui integrazione segue all'obiettivo sfioramento del tasso soglia stabilito dalla legge.

L'art. 644 c.p. punisce infatti chi «si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari».

debitore; piuttosto che, ove l'entità di detto danno superi l'importo dovuto a titolo di interessi di mora, dovrà essere il creditore a provare tanto la sussistenza quanto l'ammontare (in sostanza, rivive l'ordinario regime di ripartizione dell'onere della prova in materia).

¹⁰ M. CARLEO, *Note in tema di ritardo*, cit., pp. 654 e ss., il quale, in punto di decorrenza degli interessi, sottolinea che per quelli corrispettivi essa è ricollegata alla liquidità del credito, mentre per quelli moratori al verificarsi del ritardo nell'adempimento; cfr. sul tema anche: Cass. civ., 22 dicembre 2011, n. 28204; Cass. civ., 14 agosto 1997, n. 7627.

¹¹ Come posto in luce dalla giurisprudenza, il presupposto fondamentale di produzione degli interessi di mora va rintracciato nella imputabilità del ritardo al fatto del debitore (artt. 1218 e 1224 c.c.); sul punto, v. Cass. civ., 21 giugno 2010, n. 1492; Cass. civ., 28 settembre 1996, n. 8567; Cass. civ., 5 aprile 1990, n. 2803; in dottrina, C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli, 1979, pp. 189 e ss.

¹² Come noto, il parametro di riferimento per poter stabilire la natura usuraria (art. 644 c.p.) degli interessi è determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, di concerto con la Banca d'Italia (che, in forza dell'art. 62 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ha assunto le competenze prima attribuite all'Ufficio italiano dei cambi, oggi soppresso), rileva su base trimestrale il c.d. tasso effettivo globale medio (TEGM) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari ad operazioni della stessa natura. Il TEGM – così determinato – è quindi aumentato di un quarto, al quale si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali: il risultato ottenuto costituisce il c.d. tasso soglia (che non può, comunque, superare il predetto tasso medio per più di otto punti percentuali). Ove venga superato il tasso soglia, l'importo demandato a titolo di interessi è da ritenersi per ciò usurario, dunque penalmente perseguibile. Peraltro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 108 del 1996, il calcolo del tasso medio deve considerare le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse.

Emerge con forza la mancanza di una distinzione normativa fra interessi moratori e corrispettivi; e si tratta di una lacuna che comporta una profonda ambiguità del sistema¹³: da una parte, integra usura la dazione o la promessa di interessi sotto qualsiasi forma, sembrando così avallata l'idea che, ai fini del giudizio di usura, rileverebbero anche i primi¹⁴; dall'altra, la locuzione «in corrispettivo» escluderebbe – sulla base di quanto detto sopra – che gli stessi vadano computati a tal fine¹⁵.

La scelta di una formulazione così ampia non è di certo senza ragione: almeno nelle intenzioni legislative, essa vorrebbe contribuire a rendere più efficace la lotta ad un fenomeno altamente disfunzionale qual è l'usura, mediante una fattispecie che “fagociti” ogni forma di costo del credito erogato; per altro verso, tuttavia, essa finisce per alimentare quelle incertezze interpretative che con il presente studio ci si propone di affrontare.

3. Il problema della funzione degli interessi moratori.

Al centro di ogni questione, importanza preminente assume la funzione che l'ordinamento assegna agli interessi di mora e, nello specifico, a quelli di origine convenzionale.

È in relazione a questi ultimi, difatti, che si pone il problema della rilevanza usuraria e non già a quelli di origine legale, non essendo concepibile che sia penalmente illecito un tasso la cui misura è stabilita dalla legge e la cui corresponsione è da

¹³ Posta l'evidenziata differenza di funzioni, era auspicabile in un assetto normativo caratterizzato dalla determinazione del tasso soglia l'introduzione di tale distinzione o, comunque, una presa di posizione specifica, al fine almeno di evitare prassi od interpretazioni producenti l'acuirsi del fenomeno usurario (in contrasto con lo spirito della riforma stessa). In tal senso, lucidamente già G. SELLAROLI, *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pp. 212 e ss.

¹⁴ E sulla stessa linea di pensiero sembrerebbe porsi l'art. 2, comma 1 della richiamata L. n. 108 del 1996, secondo cui ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale devono tenersi presenti le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.

¹⁵ Nelle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura», e così nei «Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura», la Banca d'Italia afferma che sono esclusi – per la rilevazione del tasso effettivo applicabile – gli interessi di mora pattuiti per l'ipotesi di inadempimento del cliente. La ragione è espressa nei «Chiarimenti» (art. 4 comma 2°): «gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del tasso effettivo globale (TEG), perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare [...] operazioni con andamento anomalo». Interpretazione che risulterebbe però contraddittoria alla luce della Delibera Cigr, 3 agosto 2016, ove si stabilisce all'art. 3, comma 1 che nelle operazioni di esercizio del credito tra intermediari e clienti gli interessi debitori maturati non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora. In sostanza, se da una parte si avalla il sistema secondo cui interessi possano produrre altri interessi (moratori), dall'altra si esclude che questi ultimi valgano a fini di rilevazione “usuraria”. Non a caso, forse, la Delibera adottata dalla Banca d'Italia (d'intesa con la Consob), 24 agosto 2015, pur prevedendo che «gli interessi maturati non possono produrre interessi» (art. 3), proseguiva con una proposta di profonda revisione della disciplina degli interessi moratori.

quest'ultima sancita anche ove le parti non l'abbiano nemmeno prevista (art. 1224 c.c.).

La relazione esistente fra il profilo relativo alla funzione degli interessi di mora e le vicende relative al giudizio di usurarietà emerge sol che si rifletta su un punto.

Difatti, ove ai medesimi si assegnasse una funzione unicamente risarcitoria, non vi sarebbe motivo di ipotizzarne la rilevanza ai fini del calcolo del TAEG: in tal caso, l'esclusione poggerebbe validamente – v. sopra: nt. 11 – sulla premessa per cui nel determinare il costo effettivo del credito non dovrebbero essere considerati accadimenti anomali (inadempimento) nella fase di attuazione del rapporto contrattuale. Contrariamente ragionando – secondo i sostenitori di tale linea di pensiero –, l'effetto che ne deriverebbe sarebbe perverso: l'eccessivo incremento dei TEGM e, conseguentemente, dei tassi soglia rilevanti per le operazioni di finanziamento. A detrimento – come si intuisce – di chi richiede l'accesso al credito¹⁶.

Qualora all'opposto – e ferma la componente risarcitoria – si attribuisse agli interessi di mora anche una funzione remunerativa, così svolgendo un ruolo (sotto questo aspetto) paritetico a quello degli interessi corrispettivi, il discorso muterebbe radicalmente: non più un costo sopportato per via di un evento “anormale”, ma una contropartita dovuta dal debitore per il godimento “ultroneo” della disponibilità di una somma. Secondo tale prospettiva, quindi, gli interessi moratori costituirebbero un costo direttamente collegato all'erogazione del credito: in sostanza, fungerebbero da corrispettivo dovuto (in aggiunta) dal debitore ove questi trattenga la somma ricevuta oltre il tempo stabilito nel contratto¹⁷.

¹⁶ Anzi, in ipotesi avversa le banche sarebbero costrette ad una determinazione bifasica del TAEG: una prima basata sul criterio (verosimilmente) omnicomprensivo ex art. 644 c.p.; una seconda, seguente alla comunicazione del TAEG alla Banca d'Italia per le rilevazioni dei tassi medi per operazioni similari (c.d. TEGM, base di calcolo del tasso soglia: art. 2, comma 4 della L. n. 108 del 1996), in forza dei parametri fissati proprio da quest'ultima la quale, come visto, esclude il computo degli interessi di mora. Con le conseguenti – si sostiene – aporie di sistema, evitabili solo avendo come riferimento fisso le Istruzioni della Banca d'Italia. Si vedano in tal senso: Tribunale di Torino, 24 novembre 2017, Est. Tommaso Marvasi; Tribunale di Ferrara, 23 maggio 2017, est. Dott.ssa Marianna Cocca.

¹⁷ Al contrario, per l'opposta scuola di pensiero va valorizzata la “centralità” dell'art. 644 c.p., come norma di sistema che impone una valutazione omnicomprensiva delle voci passive collegate all'erogazione del credito: di recente, Tribunale di Padova, 23 gennaio 2018, Est. Caterina Zambotto. Così si pronuncia Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, 675 ss., con nota di TARANTINO, *Usura e interessi di mora*, pp. 677 e ss.. in eguale senso, si veda anche Cass., 11 gennaio 2013, n. 602 e 603, in *Foro it.*, 2014, I, 128, con nota di PALMIERI, *Usura e sanzioni civili: assetti ancora instabili*, 149; Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, in *Banca Borsa e Titoli di credito*, 2000, pp. 620 e ss., con nota di DOLMETTA, secondo cui «*va rilevato, infatti, che la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3° comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224,1 comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura*». Nella giurisprudenza di merito, tra le altre, v. Trib. Bari, 14 dicembre 2015,

Fra le due tesi, peraltro, se ne collocherebbe un'altra – minoritaria – in posizione intermedia.

Secondo tale impostazione, gli interessi moratori non sarebbero estranei alla disciplina anti-usura, ma rileverebbero in un senso diverso da quello della determinazione del tasso soglia. In buona sintesi: il giudizio di usura deve essere effettuato sulla base di un tasso soglia unitario, il quale non è per sua natura scindibile in sotto-unità da tenere (per ipotesi) in considerazione separata a seconda dello stato (ordinario o patologico) in cui versi il rapporto. Tale unitarietà risulterebbe scomposta qualora nel TEGM (che costituisce, come visto, la base per la determinazione del tasso soglia) fossero computati gli interessi di mora. Pertanto, proprio l'intervallo che sussiste fra il tasso medio ed il tasso soglia ha la funzione di permettere alle parti contrattuali di concordare l'entità della remunerazione del credito dovuta nell'ipotesi di patologia del rapporto (ritardo o inadempimento)¹⁸: insomma, il predetto intervallo – cercando di interpretare tale indirizzo – fungerebbe da margine superiore, rispetto a quello tenuto presente per la pattuizione delle altre classi di costo del credito (interessi corrispettivi e similari), all'interno del quale può intervenire l'accordo sugli interessi di mora.

Emerge insomma un quadro di massima alquanto intricato: se la componente risarcitoria è pacifica (risultando avallata dallo stesso dettato normativo), maggiori incertezze si incontrano di fronte alla possibilità che gli interessi di mora svolgano funzioni ulteriori e concomitanti, quando non addirittura analoghe a quelle espletate dagli altri costi del credito pattuiti.

Si può nondimeno tentare una ricostruzione di sintesi.

Nelle operazioni di finanziamento, il concorso fra interessi corrispettivi e moratori è ammesso *per tabulas* dall'art. 3, comma 1°, d.m. n. 343/2016: si stabilisce infatti che gli interessi debitori maturati non producono altri interessi, fatti salvi quelli di mora. Donde quelle specifiche clausole, contenute nei contratti bancari, in forza delle quali l'inadempimento produce un (sensibile) innalzamento delle poste passive dovute dal debitore. E non è un caso – detto per inciso – che l'art. 117, comma 4° t.u.b. imponga l'indicazione analitica dei maggiori importi dovuti dal cliente in ipotesi di mora.

Orbene, se è vero che la legge (art. 1224 c.c.) ne (sembra) mette(re) in risalto la sola funzione risarcitoria, non sembra che ciò possa impedirne la collocazione anche entro la cornice della corrispettività: al cui interno, peraltro, si è soliti ricondurre gli interessi moratori legali¹⁹.

Questi ultimi, infatti, compensano il creditore della indisponibilità di una somma composta dal capitale e dagli interessi corrispettivi: così garantendogli una

in *Resp. civ. prev.*, 2016, pp. 622 e ss.; Trib. Campobasso, 3 ottobre 2000, in *Foro it.*, 2001, I, p. 333, con nota di PALMIERI; Trib. Napoli, 19 maggio 2000, in *Giur. it.*, 2000, pp. 1665 e ss.; Trib. Roma, 10 luglio 1998, in *Foro it.*, 1999, I, pp. 343 e ss.

¹⁸ G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, G. D'AMICO (a cura di), Torino, 2016, pp. 30 e ss.

¹⁹ Per tutti, v. N. RIZZO, *Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca Borsa e Titoli di credito*, 2018, pp. 359 e ss. In egual senso, B. INZITARI, *Interessi*, in *Dig. disc. priv.*, X, Torino, 1993, pp. 536 e ss.

remunerazione (non pattuita, ma nemmeno esplicitamente escluso) a fronte del godimento di altri su quella somma.

Ma detto connotato funzionale, a ben guardare, è ravvisabile anche negli interessi di mora convenzionali: dove anzi, probabilmente, si ravvisa in modo più accentuato.

Qui, infatti, la remunerazione dovuta al creditore per il protrarsi dell'indisponibilità del denaro non è fissata ad un tasso standard dalla legge o, comunque, sempre dalla legge ma con lo sguardo rivolto alla fase dell'adempimento e, quindi, alla stessa misura degli interessi corrispettivi (secondo il principio di simmetria imposto dall'art. 1224 c.c.); al contrario, la remunerazione è convenuta dalle parti, le quali determinano anche il costo che il debitore sosterrà ove questi, in caso di inadempimento, conservi la disponibilità della somma dovuta oltre il tempo stabilito contrattualmente. Donde – si potrebbe concludere – la funzione di corrispettivo degli interessi di mora convenzionali (presente addirittura più marcatamente che in quelli legali).

E la prospettiva poc'anzi addotta sembrerebbe giustificarsi anche sul piano logico: se si riconosce una componente remunerativa a quegli interessi (legali) che non sono stati esclusi dalle parti, perché non la si dovrebbe attribuire a quelli convenuti, il cui presupposto rimane peraltro il medesimo (indisponibilità di una somma al di là del tempo concordato)?

È dunque su tale terreno – si comprende – che si gioca la partita sulla computabilità degli interessi di mora ai fini della verifica di usurarietà: la funzione ai medesimi assegnata è dirimente in tal senso. E, probabilmente, una concreta risoluzione del problema richiederebbe un intervento legislativo a monte.

4. La questione del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi

Strettamente connessa alla questione poc'anzi illustrati, è quella inerente alla cumulabilità degli interessi di mora con quelli corrispettivi in sede di verifica di illiceità del tasso applicato alla singola operazione di finanziamento.

Se si affermasse, difatti, la rilevanza degli interessi di mora nel giudizio di usura, sorgerebbe il problema relativo alle concrete modalità di calcolo del relativo saggio. Anche sotto questo profilo, né il codice penale né la normativa di settore forniscono indicazioni specifiche.

Il problema può essere affrontato avute presenti quelle (consuete) clausole attraverso le quali nei contratti – si pensi al mutuo ipotecario – si predeterminano le modalità di rateazione degli importi da corrispondere.

Così, se si conviene che il debitore versi (si ipotizzi) a cadenza mensile un importo che comprenda tanto una quota da imputare a capitale, quanto un'altra a titolo di interessi (corrispettivi), l'eventuale mora comporterà il pagamento di interessi (moratori, appunto) che avranno come base di calcolo la somma fra il capitale non restituito ed i relativi interessi (corrispettivi) non versati, scaduti. In sostanza: siamo di fronte ad interessi su interessi (esplicitamente ammessi – si è visto – dall'art. 3, comma 1°, d.m. n. 343/2016); da qui, la necessità – secondo un indirizzo

interpretativo – che per determinare il tasso effettivo si effettui una sommatoria fra il saggio degli interessi di mora e quello degli interessi corrispettivi²⁰.

Secondo una diversa impostazione, l'operazione predetta poggerebbe su un equivoco di fondo: quella di giungere a sommare entità eterogenee²¹ che, di conseguenza, non potrebbero essere sommate; semmai, il costo totale del credito, nel periodo specificamente considerato (quello dell'inadempimento), sarà composto dalla somma fra il tasso degli interessi corrispettivi e l'importo in misura percentuale che il debitore corrisponderà a titolo di mora in quel dato periodo.

5. La dimensione “sovranzionale” del tema: una disciplina anti-usura a livello europeo?

Per completezza, la problematica va affrontata anche nel contesto del diritto europeo. Le direttive sul credito al consumo e sul credito ipotecario²², infatti, da una parte escludono (artt. 19 e 4, n. 13 dei rispettivi testi normativi) dal calcolo del TAEG le somme dovute per l'inadempimento di un'obbligazione (compresi quindi gli interessi di mora); dall'altra, definiscono il TAEG come: il costo totale del credito (art. 3, lett. i, direttiva 2008/48/CE) espresso in percentuale annua dell'importo del credito, se del caso tenendo conto pure degli importi di cui all'articolo 19, paragrafo 2 (sembrando così includere anche le penali per l'inadempimento di obbligo negoziale); il costo totale del credito che viene corrisposto su base annua ai valori attualizzati di tutti gli impegni, futuri o esistenti, pattuiti da creditore e consumatore (art. 4, n. 15, direttiva 2014/17/UE).

Pur non essendo cristallino, il tenore delle direttive richiamate sembra comunque optare per l'esclusione degli interessi di mora dal calcolo del tasso annuo effettivo globale.

Va compreso, però, se detta presa di posizione sia rilevante in ordine alla verifica di usurarietà dei contratti o se, diversamente, valga soltanto a diversi fini. Cercando di chiarire: occorre domandarsi se le direttive richiamate intervengano al precipuo scopo di contenere il fenomeno usurario, oppure se nascano con l'intento di proteggere interessi di diversa natura (restando sottinteso che solo nel primo caso l'opzione del legislatore europeo rilevarebbe nelle operazioni di calcolo del tasso effettivo globale).

²⁰ In questo senso, v. Trib. Torino, 14 maggio 2015; Trib. Enna, 12 gennaio 2015; da ultimo: Cass., 4 ottobre 2017, ord. n. 23192, in *foroitaliano.it*.

²¹ Mettendo in evidenza l'aporia concettuale della sommatoria di interessi di mora e corrispettivi per la determinazione del tasso moratorio, v. Trib. Milano, 28 settembre 2016; Trib. Padova, 13 gennaio 2016; Trib. Treviso, 11 febbraio 2016; Trib. Reggio Emilia, 6 ottobre 2015; Trib. Trani, 10 marzo 2014, in *expartecreditoris.it*.

²² Si fa riferimento alle direttive: 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

La tesi secondo cui le richiamate direttive contengono una disciplina anti-usura non è estranea agli operatori interni: anzi, tale affermazione di principio è adoperata proprio per escludere gli interessi moratori dal calcolo del tasso effettivo globale, essendo «coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora»²³. Ma vi è anche una diversa impostazione.

Lungi dal contrastare il fenomeno usurario, l'obiettivo delle normative richiamate è quello di fissare uno standard minimo di obblighi informativi nelle operazioni di finanziamento, consentendo così al consumatore un'adesione consapevole al contratto ed alle condizioni riguardanti il costo del credito²⁴.

Tale linea di pensiero sarebbe avallata dalla circostanza che entrambe le direttive dettano disposizioni aventi precisi referenti soggettivi: esse hanno infatti come punto focale il consumatore, inteso come soggetto che riceve in concessione, per scopi estranei alla propria attività professionale o commerciale, un credito da soggetto che svolge professionalmente la relativa attività. Non che nei contratti ove sia parte il consumatore non vi sia la necessità di preservare un equilibrio negoziale: semplicemente, un'ipotetica operatività in senso anti-usurario esigerebbe razionalmente uno spettro di azione più ampio o, comunque, non limitato alla categoria dei consumatori, bensì esteso a quella imprenditoriale (dove anzi, probabilmente, il pericolo di uno squilibrio contrattuale è ben più elevato o comunque capace di generare maggiori disfunzioni, considerato che il ricorso al finanziamento da parte dell'impresa avviene spesso in momenti di grave difficoltà finanziaria della medesima).

L'adesione all'una od all'altra impostazione sarebbe comunque gravida di importanti conseguenze.

Difatti, se si ritenesse che le direttive suindicate non intervengano solo in materia di obblighi informativi, ma impongano prescrizioni rilevanti in materia anti-usura e, al contempo, la legislazione italiana si dovesse prestare ad una ricostruzione conducente alla computabilità degli interessi di mora nel TAEG, emergerebbe il problema del contrasto fra diritto sovranazionale e interno.

Si è detto, infatti, che le direttive in parola propendono per l'esclusione degli interessi di mora dal calcolo del TAEG; come si è pure detto che la giurisprudenza italiana mostra sensibili oscillazioni sul punto (essendo peraltro non esigua la parte che sostiene la tesi favorevole al computo).

Con una conseguenza di fondo: il paventato contrasto spingerebbe ad ipotizzare una profonda emenda del sistema interno, con le intuibili ricadute sul sistema penale.

²³ Così nei «Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura» (art. 4, comma 2), della Banca d'Italia.

²⁴ In tal senso, v. N. RIZZO, *Gli interessi moratori*, cit., p. 7. Si vedano, in particolare, i Considerando numeri 18 e ss. della direttiva 2008/48/CE, nonché i Considerando numeri 20 e ss. della direttiva 2014/17/UE.

Differentemente, se si ritenesse la normativa sovranazionale priva di rilevanza diretta in materia anti-usura, si dovrebbe concludere che nel diritto europeo manca un'organica disciplina anti-usura (la quale quindi, almeno nell'attuale momento storico, sarebbe rimessa agli Stati membri): il che porrebbe più di un problema, se si considera la necessità di "facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito" (v. sul punto: considerando n. 7, direttiva 2008/49/CE) e che tale obiettivo sarebbe difficilmente raggiungibile, ove non fosse preceduto da una politica normativa anti-usura uniforme nei sistemi nazionali²⁵.

6. La questione al "banco di prova" dell'offensività.

Come anticipato, in seno agli interventi legislativi sul contenimento del "costo" del denaro si innesta il difficile ruolo assegnato al diritto penale: garantire l'equilibrio degli scambi contrattuali e, più in generale, il regolare andamento del mercato del credito²⁶.

Gli squilibri negoziali e la correlata debolezza del debitore demandano una risposta penale (art. 644 c.p.) che sia sì proporzionata ed al contempo dissuasiva, ma anche rispettosa della possibilità che ciascuno disponga liberamente del proprio patrimonio. Sintetizzando: la persecuzione dei reati non può tradursi nella totale obliterazione della autonomia privata.

È un tema alquanto delicato: la scelta di ricorrere ad un modello di incriminazione fondato sulla tecnica dei tassi soglia – che non consentirebbe in linea di principio alcun margine di scelta rispetto al punire o meno in caso (si ipotizzi) di sconfinamenti di minima entità – avviene in un terreno (quello degli affari) refrattario ad interventi dell'autorità, quand'anche tesi ad assicurare (in senso lato) la "giustizia" del contratto.

Viene in rilievo, infatti, la libertà delle parti di obbligarsi, di essere i migliori "giudici" dei propri interessi: l'usura, insomma, costituisce un sensibile freno (anche per l'acredine del trattamento sanzionatorio correlato) alla libera contrattazione ed alle facoltà di disposizione del patrimonio.

Ciò si collega con un altro tratto tipico della struttura del reato in parola: il "giudizio" legislativo di pericolosità dell'usura oggettiva, che si concretizza nella previsione dei tassi soglia, comporta (se così si vuol dire) un'idoneità lesiva in astratto della

²⁵ Le stesse legislazioni degli Stati membri presentano forti divergenze sulla regolamentazione degli interessi di mora: così, la *common law* inglese ammette la pattuizione di interessi (moratori) ben più alti di quelli che il sistema domestico considera usurari; l'ordinamento tedesco – nell'ambito dei rapporti commerciali fra imprenditori – esalta il dogma della naturale fecondità del danaro (art. 355, comma 1, HBG) al punto da consentire una libertà di pattuizioni sconosciuta al nostro sistema.

²⁶ Sul punto, v. già CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, pp. 1206 *ess.*; SANTACROCE, *Usura, riciclaggio e sistema bancario: linee di una strategia composita di contrasto*, in *Giust. pen.*, 1995, II, c. 246 e *ss.*

pattuizione di vantaggi usurari, così giustificando un intervento punitivo che prescinde dalla concreta sussistenza di un danno economico²⁷.

Donde il problema: gli interessi moratori fungono da deterrente per l'inadempimento²⁸; in buona sostanza, con la loro pattuizione si presuppone comunque implicitamente che le parti si atterrano a quanto concordato (diversamente, non vi sarebbe alcuna ragione per impegnarsi).

Ma si è detto pure che il delitto in parola si perfeziona con la semplice promessa.

E certo è un punto: con la promessa di corrispondere interessi o vantaggi usurari, il legislatore punisce non già un possibile futuro danno, ma uno stadio antecedente alla possibilità del verificarsi di quel danno. Se si vuole: mentre con riferimento agli interessi corrispettivi il legislatore punisce la promessa di corrispondere un importo in via immediata, rispetto a quelli di mora punisce la promessa di vincolarsi a corrispondere "se" (eventuale inadempimento).

La questione relativa al computo degli interessi moratori si misura allora con il tema dell'eccessiva anticipazione della soglia della punibilità²⁹.

Cercando di chiarire: se si pervenisse ad affermare la rilevanza degli interessi di mora ai fini del giudizio di usura, andrebbe comunque giustificata sul piano teorico-dogmatico l'imputazione di un reato che si perfeziona con la semplice promessa di corrispondere i relativi importi a fronte di un accadimento puramente eventuale, oltre che difficilmente ponderabile al momento della stipula del contratto (inadempimento). In buona sostanza: occorrerebbe giustificare la punizione del "pericolo di un pericolo"³⁰.

A ben guardare, infatti, col punire la promessa di pagamento degli interessi di mora, quella che è a tutti gli effetti una presunzione legale di pericolosità opererebbe un arretramento della soglia punitiva che farebbe sorgere serie perplessità: non si punirebbe, infatti, uno squilibrio contrattuale (costituente esso stesso un pericolo), ma il pericolo di un eventuale squilibrio (in caso di mora).

²⁷ Così, MAGRO, *Riflessioni*, cit., pag. 62. A tale raggio di operatività sfuggirebbero unicamente quelle eccezionali ipotesi di sconfinamento di entità irrisoria, incapaci insomma di attingere la soglia dell'offensività (art. 49 c.p.).

²⁸ Sul punto, v. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario SCIALOJA-BRANCA*, sub artt. 1277-1284, Bologna e Roma, 1959, p. 564; NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, IV, Milano, 1964, p. 136; LIBERTINI, *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 129; MARINI, *La clausola penale*, Napoli, 1984, p. 54; MAZZARESE, *Clausola penale*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 1999, pp. 133 e ss.; F.P. PATTI, *La determinazione convenzionale del danno*, Napoli, 2015, pp. 357 e ss. CIVALE, *Anatocismo, Usura, interessi e commissioni. La nuova disciplina introdotta dal decreto 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49*, Roma, 2016, p. 50.

²⁹ MANTOVANI, *Diritto penale, Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2009, 233, secondo cui nel caso in cui il delitto si perfezioni con la sola promessa si sarebbe in presenza di reato di pericolo con dolo di danno.

³⁰ Punendo la semplice promessa di corresponsione, difatti, l'usura si attegga indubbiamente a reato di pericolo: la soglia di punibilità, in seno all'ipotesi presa in considerazione, subisce un ulteriore arretramento, generando la difficoltà concettuale segnalata.

Siamo quindi al “banco di prova” dell’offensività e di un’alternativa di fondo: punire poiché il “rischio penale” sarebbe già accettato dall’agente con la promessa? O concludere per il difetto di offensività (almeno nell’ipotesi in cui gli interessi di mora non siano stati materialmente riscossi)?

E si intuisce pure che, al netto della rilevanza teorica e pratica, la risposta a tali interrogativi possa produrre un importante effetto “maieutico”: consentire la piena consapevolezza delle parti sulla liceità dell’equilibrio contrattuale originario (art. 644 c.p.).

7. Riflessioni conclusive.

Si impongono alcune osservazioni di sintesi sulle questioni affrontate.

Lo scenario, sia a livello pratico-interpretativo che teorico, è alquanto caotico e frastagliato, la cui indagine è complicata da una profonda stratificazione normativa di settore, che coinvolge – si è visto – interventi di regolazione dell’autorità amministrativa (si vedano esemplificativamente le Istruzioni della Banca d’Italia ed i decreti ministeriali). Il che complica il tentativo di composizione di un quadro coerente.

Le questioni sul tappeto sono molteplici, sulle quali si addensano – come si è cercato di illustrare – differenti prese di posizione; queste, alla resa dei conti, si misurano (almeno così sembra) con una difficoltà di fondo: la mediazione fra l’esigenza di un equilibrio nei contratti di finanziamento, da un lato, e l’autonomia negoziale delle parti, dall’altro.

Di certo, un ausilio decisivo potrebbe provenire dal diritto europeo, nella misura di un intervento di riordino su un terreno irto ed, al contempo, bisognoso di una sistematizzazione a livello sovraordinato (v.: § 5).

Pare arduo infatti ritenere che, al momento attuale, l’esigenza di armonizzazione del mercato europeo del credito riceva già sufficiente tutela, all’opposto necessitando di un’implementazione al livello delle fonti normative sovraordinate.

Probabilmente, potrebbe essere questo un passo importante, capace di mettere ordine all’interno di uno scenario contrassegnato da vistose incertezze.

Nondimeno, anche in caso di risposta positiva alla questione sul computo degli interessi di mora per la determinazione del tasso effettivo globale, permarranno le difficoltà concettuali legate al punire la promessa di interessi dovuti in ipotesi di inadempimento: problematica sulla quale occorrerebbe una riflessione approfondita, che tenga in considerazione i contrapposti interessi (di elevata sensibilità) in gioco.

Un punto di sintesi delle istanze in conflitto potrebbe forse essere rinvenuto entro la seguente prospettiva: la previsione di una soglia specifica dei costi complessivamente collegati all’erogazione del credito in ipotesi di mora; in altre parole: la previsione di un separato parametro-soglia al quale fare riferimento in caso di patologia nell’esecuzione del contratto.

Si tratterebbe, insomma, di una soglia di riferimento operante solamente a seguito dell’inadempimento del debitore. Non già, si badi, a seguito della riscossione degli interessi collegati a tale eventualità (ricostruzione che, a ben guardare, colliderebbe

con il dettato legislativo più volte richiamato, il quale punisce la semplice promessa di corresponsione): insomma, sarebbe l'inadempimento a segnare il sorgere di un pericolo (pur eventuale, ma in ogni caso prevedibile) penalmente perseguito. Soluzione che se, da una parte, consentirebbe di non escludere gli interessi di mora dal calcolo del costo effettivo del credito (incidendo essi in misura assai sensibile, come visto, sull'equilibrio del rapporto negoziale), dall'altra eviterebbe di punire la promessa di corresponsione di somme non esigibili immediatamente (al momento della pattuizione) e, dunque, una possibile frizione con il principio di offensività.